1. ------IND- 2018 0169 F-- IT- ------ 20180420 --- --- PROJET

|  |
| --- |
| REPUBBLICA FRANCESE |
|  |  |  |
| Ministero dell'Economia e delle finanze |
|  |  |  |
|  |  |  |

Decreto n. che fissa gli obiettivi dei dispositivi di segnalazione degli aeromobili che circolano senza persone a bordo e le condizioni di esenzione previste all'articolo L. 34-9-2 del codice delle poste e delle comunicazioni elettroniche

NOR: […]

*Categorie di persone interessate: piloti da remoto di aeromobili che circolano senza persone a bordo con massa superiore a una soglia fissata per via regolamentare - costruttori di aeromobili che circolano senza persone a bordo*

*Oggetto: il testo fissa gli obiettivi dei dispositivi di segnalazione elettronica e luminosa di cui devono essere equipaggiati gli aeromobili che circolano senza persone a bordo con massa superiore a una soglia definita per via regolamentare, nonché le condizioni di esenzione da tali obblighi e le relative sanzioni.*

*Entrata in vigore: il testo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo R. 20-25-1 e dell'articolo R. 20-25-2 del codice delle poste e delle comunicazioni elettroniche, che entrano in vigore il 1° gennaio 2019.*

*Nota informativa: in applicazione dell'articolo L. 34-9-2 del codice delle poste e delle comunicazioni elettroniche, come modificato dalla legge n. 2016-1428, del 24 ottobre 2016, sul rafforzamento della sicurezza nell'impiego dei droni civili, gli aeromobili che circolano senza persone a bordo, esclusi gli aeromobili di Stato, con massa superiore a una soglia fissata per via regolamentare, devono essere dotati di un dispositivo di segnalazione elettronica o digitale e di un dispositivo di segnalazione luminosa. Il presente decreto fissa gli obiettivi assegnati a tali dispositivi e le condizioni di esenzione da tali obblighi.*

*Riferimenti: il decreto è adottato in applicazione del paragrafo I dell'articolo 4 della legge n. 2016-1428, del 24 ottobre 2016, sul rafforzamento della sicurezza nell'impiego di droni civili. Gli articoli del codice delle poste e delle comunicazioni elettroniche modificati dal presente decreto possono essere consultati nella stesura ottenuta in seguito a tale modifica sul sito Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).*

Il primo ministro,

su rapporto del ministro dell'Economia e delle finanze,

vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (testo codificato), in particolare la notifica n. anno/XXX/F;

visto il codice dell'aviazione civile, in particolare l'articolo D. 510-3;

visto il codice delle poste e delle comunicazioni elettroniche, in particolare l’articolo L. 34-9-2;

visto il codice della sicurezza interna, in particolare il titolo V del libro VIII;

visto il codice dei trasporti, in particolare gli articoli L. 6100-1 e L. 6111-1;

visto il parere dell'Autorità di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche e delle poste del XXX;

sentito il Consiglio di Stato (sezione ...),

Decreta:

Capo I: disposizioni relative agli obiettivi dei dispositivi di segnalazione

Articolo 1

Alla sottosezione 6 della sezione 5 del capo II del titolo I del libro II della parte regolamentare (decreti del Consiglio di Stato) del codice delle poste e delle comunicazioni elettroniche è aggiunto un articolo R. 20-24-2 con il seguente testo:

"*Art. R. 20-24-2.-* I- Il dispositivo di segnalazione elettronica o digitale di cui al primo comma dell'articolo L. 34-9-2 intende consentire ai servizi che concorrono alla sicurezza, alla difesa nazionale, al soccorso e alle dogane, di identificare e localizzare, durante il volo, gli aeromobili che circolano senza persone a bordo con massa superiore a una soglia fissata per decreto.

"A tale scopo, il dispositivo trasmette elettronicamente le seguenti informazioni:

"1° il numero di identificazione del dispositivo di segnalazione elettronica o digitale;

"2° le coordinate della posizione geografica dell'aeromobile e la sua altitudine;

"3° l'ora e la data della posizione geografica;

"4° le coordinate della posizione geografica del punto di decollo dell'aeromobile;

"5° la rotta e la velocità dell'aeromobile.

"Queste informazioni possono essere utilizzate, eventualmente e nei limiti dell'effettiva esigenza, dai soggetti autorizzati ai fini di indagini giudiziarie, amministrative o di informazione, e di statistiche.

"II- Il dispositivo di segnalazione luminosa di cui al primo comma dell'articolo L. 34-9-2 intende consentire ai servizi che concorrono alla sicurezza, alla difesa nazionale, al soccorso e alle dogane, di individuare più facilmente, durante il volo, gli aeromobili che circolano senza persone a bordo con massa superiore a una soglia fissata per decreto, e di distinguerli dagli altri aeromobili.

"III- Un decreto del ministro degli Interni, del ministro competente per i trasporti e del ministro competente per le comunicazioni elettroniche fissa le caratteristiche tecniche del dispositivo di segnalazione elettronica o digitale e il formato delle informazioni trasmesse, nonché le caratteristiche tecniche del dispositivo di segnalazione luminosa. "

**Capitolo II: disposizioni relative alle condizioni di esenzione dall'obbligo di segnalazione**

**Articolo 2**

Alla sottosezione 6 della sezione 5 del capo II del titolo I del libro II della parte regolamentare (decreti del Consiglio di Stato) del codice delle poste e delle comunicazioni elettroniche è aggiunto un articolo R. 20-24-3 con il seguente testo:

"*Art. R. 20-24-3.-* I- Sono esentati dall'obbligo di essere dotati di un dispositivo di segnalazione elettronica o digitale gli aeromobili che circolano senza persone a bordo:

"1° se sono utilizzati a fini ricreativi, anche di competizione, e comandati a distanza a vista da un pilota a distanza iscritto a un'associazione affiliata alla federazione riconosciuta a livello nazionale per l'aeromodellismo, di cui all'articolo D. 510-3 del codice dell'aviazione civile, o da una federazione polisportiva approvata dal ministro competente per lo sport che propone la pratica dell'aeromodellismo, in una località di attività pubblicata attraverso il bollettino informativo aeronautico, correttamente identificata come conferente il diritto all'esenzione;

"2° se sono utilizzati all'interno di spazi chiusi e coperti;

"3° se appartengono alle categorie di aeromobili citate nel secondo comma dell'articolo L. 6100-1 del codice dei trasporti, fatte salve le disposizioni applicabili agli aeromobili militari e agli aeromobili di Stato, e sono utilizzati dai servizi delle dogane, di pubblica sicurezza e di protezione civile;

"4° se non appartengono alle categorie di aeromobili citate nel secondo comma dell'articolo L. 6100-1 del codice dei trasporti ma sono utilizzati nel quadro di missioni di dogana, polizia, protezione civile o di realizzazione di una tecnica citata nel titolo V del libro VIII del codice della sicurezza interna".

"II- Sono esentati dall'obbligo di essere dotati di un dispositivo di segnalazione luminosa funzionante, gli aeromobili che circolano senza persone a bordo:

"1° se sono utilizzati a fini ricreativi, anche di competizione, e comandati a distanza a vista da un pilota a distanza iscritto a un'associazione affiliata alla federazione riconosciuta a livello nazionale per l'aeromodellismo, di cui all'articolo D. 510-3 del codice dell'aviazione civile, o da una federazione polisportiva approvata dal ministro competente per lo sport che propone la pratica dell'aeromodellismo, in una località di attività pubblicata attraverso il bollettino informativo aeronautico, correttamente identificata come conferente il diritto all'esenzione;

"2° se sono utilizzati all'interno di spazi chiusi e coperti;

"3° se effettuano voli a fini di sperimentazione, prova o controllo alle condizioni stabilite dal ministro competente per l'aviazione civile;

"4° se appartengono alle categorie di aeromobili citate nel secondo comma dell'articolo L. 6100-1 del codice dei trasporti, fatte salve le disposizioni applicabili agli aeromobili militari e agli aeromobili di Stato, e sono utilizzati dai servizi delle dogane, di pubblica sicurezza e di protezione civile;

"5° se non appartengono alle categorie di aeromobili citate nel secondo comma dell'articolo L. 6100-1 del codice dei trasporti ma sono utilizzati nel quadro di missioni di dogana, polizia, protezione civile o di realizzazione di una tecnica citata nel titolo V del libro VIII del codice della sicurezza interna".

**Capo III: sanzioni**

**Articolo 4**

Alla sottosezione 7 della sezione 5 del capo II del titolo I del libro II della parte regolamentare (decreti del Consiglio di Stato) del codice delle poste e delle comunicazioni elettroniche sono aggiunti un articolo R. 20-25-1 e un articolo R. 20-25-2 con il seguente testo:

"*Art. R. 20-25-1.-* È punito con l'ammenda prevista per le contravvenzioni di quarta classe:

"1° il proprietario di un aeromobile che circola senza persone a bordo che lo faccia circolare in assenza del dispositivo di segnalazione elettronica o digitale di cui al primo comma dell'articolo L. 34-9-2 e al paragrafo I dell'articolo R. 20-24-2, o in assenza del dispositivo di segnalazione elettronica o digitale funzionante;

"2° il proprietario di un aeromobile che circola senza persone a bordo che lo faccia circolare in assenza del dispositivo di segnalazione luminosa di cui al primo comma dell'articolo L. 34-9-2 e al paragrafo II dell'articolo R. 20-24-2, o in assenza del dispositivo di segnalazione luminosa funzionante. "

"*Art. R. 20-25-2.-* È punita con l'ammenda prevista per le contravvenzioni di quinta classe:

"l'emissione volontaria di una segnalazione elettronica o digitale di cui al primo comma dell'articolo L. 34-9-2 che non corrisponde a un volo effettivo in corso al momento dell'emissione della stessa e che proviene da un aeromobile che circola senza persone a bordo registrato nella base citata all'articolo XXX del codice dei trasporti. "

**Articolo 5**

Al paragrafo 12 dell'articolo R. 48-1 del codice di procedura penale, dopo le parole "del codice dell'aviazione civile", sono inserite le parole "e degli articoli R. 20-25-1 e R. 20-25-2 del codice delle poste e delle comunicazioni elettroniche. ".

**Capo IV: disposizioni finali**

**Articolo 6**

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nella Polinesia francese, a Wallis e Futuna e nelle Terre australi e antartiche francesi.

**Articolo 7**

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo R. 20-25-1 e dell'articolo R. 20-25-2 del codice delle poste e delle comunicazioni elettroniche, che entrano in vigore il 1° gennaio 2019.

Articolo 8

Il ministro di Stato, ministro dell'Interno, il ministro di Stato, ministro della Transizione ecologica e solidale, il Guardasigilli, ministro della giustizia, il ministro dell'Economia e delle finanze, il ministro dell'Oltremare e il ministro presso il ministro di Stato, ministro della Transizione ecologica e solidale, competente per i trasporti, sono incaricati, ciascuno per la propria competenza, dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica francese.

Redatto il .

Dal primo ministro:

Il ministro di Stato, ministro dell'Interno,

Gérard COLLOMB

Il ministro di Stato, ministro della Transizione ecologica e solidale,

Nicolas HULOT

Il guardasigilli, ministro della Giustizia

Nicole BELLOUBET

Il ministro dell'Economia e delle finanze,

Bruno LEMAIRE

Il ministro dell'Oltremare,

Annick GIRARDIN

Il ministro presso il ministro di Stato, ministro della Transizione ecologica e solidale, competente per i trasporti

Elisabeth BORNE